



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Rescissione del contratto di appalto: ultime sentenze

Autore: Redazione | 19/07/2021



*Esercizio del diritto di autotutela della PA; condizioni di legittimità della rescissione del contratto d'appalto; giurisdizione.*

# Rescissione dell'appalto da parte della PA

In tema di rescissione del contratto di appalto, se è vero che l'accertamento da parte del giudice di merito dei presupposti stabiliti dalle norme amministrative per l'esercizio del diritto di autotutela della p.a. è autonomo e non vincolato alle risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli artt. 1218 e 1453 c.c..

Detta disciplina non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al **Giudice** di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo un'indagine globale e unitaria.

**Cassazione civile sez. I, 19/03/2020, n.7463**

## Provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante

In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c..

**Consiglio di Stato sez. IV, 17/10/2018, n.5943**

## L'esercizio del diritto di autotutela della PA

Anche in tema di **rescissione del contratto di appalto** ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, se è vero che l'accertamento - da parte del giudice del merito - dei presupposti stabiliti da tale norma per l'esercizio del diritto di autotutela della p.a. è autonomo, e non vincolato alle risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur

vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli articoli 1218 e 1453 c.c.

Tale disciplina, in particolare, non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo una indagine globale e unitaria, coinvolgente nell'insieme l'intero loro comportamento, anche se con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché la unitarietà del rapporto obbligatorio, a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempite da ognuna delle parti non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta del contraente, ma ne esige un apprezzamento complessivo.

**Cassazione civile sez. I, 31/10/2014, n.23274**

## **Rescissione del contratto di appalto dei lavori**

Il ricorso relativo alla rescissione del contratto di appalto dei lavori va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Infatti, in materia di appalti pubblici, già gli art. 6 e 7 della l. n. 205/2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del g.a. tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del g.o., dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, la controversia avente ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto da parte della P.A., per l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni contrattuali, rientra nella giurisdizione del g.o., poiché attiene alla fase della **esecuzione del contratto**, e la giurisdizione va, inoltre, determinata in ragione dell'intrinseca consistenza della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che spetta al g.o. accertare, verificando in via incidentale la legittimità dell'atto rescissorio e l'eventuale violazione da parte della committente delle **clausole contrattuali**, nonché il diritto soggettivo dell'appaltatore a proseguire il rapporto e ciò anche nel caso in cui l'atto rescissorio sia rivestito della forma dell'atto amministrativo, in quanto lo stesso non ha natura provvedimento e non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali.

**T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 07/12/2011, n.2932**

## **Impossibilità assoluta all'attuazione dell'appalto**

Il g.o. può accertare l'esistenza delle condizioni di legittimità della **rescissione del contratto d'appalto**, sia pure al limitato scopo della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo, qualora ne riscontri la illegittimità onde statuire sulla domanda di risoluzione dell'appaltatore ex art. 340 l. n. 2248 del 1865 all. F.

Pertanto deve ritenersi illegittima la rescissione del contratto di appalto laddove, come risulta dalle risultanze della c.t.u. espletata in primo grado, erano emerse discordanze ed incongruenze tra progetto originario, prescrizioni di capitolato e relazione geologica, che costituivano impossibilità assoluta all'attuazione dell'appalto, senza che venissero introdotte varianti regolarmente approvate dal committente.

**Cassazione civile sez. I, 09/09/2011, n.18549**

## **Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo**

È inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto avverso il provvedimento di rescissione in danno del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 345, l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, e dell'art. 27, r.d. 25 maggio 1895 n. 350.

**T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 10/02/2010, n.1783**

## **Inadempienza dell'appaltatore**

Il provvedimento amministrativo di rescissione del contratto d'appalto, superato il vaglio di legittimità da parte del g.o., è presupposto dell'accertamento di grave inadempienza dell'appaltatore e titolo dell' "an debeatur" risarcitorio.

**Tribunale Rossano, 08/07/2009**

# Rescissione del contratto di appalto: accertamento dei presupposti

In tema di rescissione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 340 l. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F), l'accertamento, da parte del giudice del merito, dei presupposti stabiliti da tale norma per l'esercizio del diritto di autotutela della P.A. è autonomo, cioè non vincolato alle risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo e non esige una formale **impugnazione dell'atto amministrativo**, essendo quest'ultimo inidoneo ad incidere sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti dal contratto.

**Cassazione civile sez. I, 26/06/2008, n.17499**

## Appalti per la realizzazione di opere pubbliche

Il potere di revoca, in sede di autotutela, di un provvedimento di approvazione d'aggiudicazione, con rescissione del relativo contratto d'appalto, deve trovare fondamento in ragioni di pubblico interesse ed essere congruamente motivato.

**Consiglio di Stato sez. V, 30/11/2007, n.6137**

## Appalti per la costruzione di opere pubbliche

Nel caso in cui, con riferimento ad una procedura di affidamento di un **appalto di lavori pubblici**, il disciplinare contenga una clausola che preveda, a pena di decadenza, che i concorrenti dichiarino tra l'altro di assumersi l'impegno a denunciare alla stazione appaltante e alle forze dell'ordine, qualsiasi **tentativo di estorsione** (pizzo, usura, [...]) o di condizionamento per acquisto di materie prime o per noli di mezzi e attrezzature, durante il corso dell'appalto e di accettare incondizionatamente la **rescissione del contratto di appalto**, nel caso in cui la p.a. venga a conoscenza di tali evenienze attraverso atti pubblici o per altra via istituzionale non riconducibile alla denuncia dell'impresa, la p.a. non solo prevede un adempimento non gravoso, ma lo prevede legittimamente in vista di un

concreto e rilevante interesse di natura pubblicistica.

**T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 25/07/2006, n.1768**

## **Rescissione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore**

Dalla rescissione del contratto di appalto di opera pubblica per inadempimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 340 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, non consegue "ex se" un danno risarcibile per la p.a. appaltante, pari all'astratto incremento dei costi dell'opera, indipendentemente dal riappalto dei lavori; viceversa, il danno previsto e disciplinato dalla norma in questione è esclusivamente quello che la p.a. committente subisce nello stipulare un nuovo contratto o nel provvedere mediante l'esecuzione di ufficio - danno che quindi non ricorre in mancanza di un nuovo contratto o dell'esecuzione d'ufficio - fermo restando il diritto dell'appaltante di ottenere il risarcimento del danno ulteriore e diverso secondo le norme comuni.

**Cassazione civile sez. I, 04/11/2005, n.21407**

## **Difetto di giurisdizione**

È inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avente ad oggetto la domanda di rescissione del contratto di appalto in quanto la controversia attiene alla fase di esecuzione del rapporto nella quale sono direttamente ed unicamente investite situazioni giuridiche riconducibili a posizioni di diritto soggettivo aventi natura paritetica, ragion per cui la risoluzione della relativa controversia non può che spettare al giudice ordinario.

**T.A.R. Campobasso, (Molise), 26/04/2005, n.518**

## **Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo**

È inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso afferente la rescissione del contratto di appalto per la realizzazione e gestione del servizio di illuminazione

votiva del cimitero per mancato versamento di canoni all'amministrazione comunale, vertendo tale controversia ad una fase (quella dell'esecuzione del rapporto) logicamente successiva a quella dell'affidamento dei lavori e dei servizi, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dagli art. 6 e 7 l. 19 luglio 2000 n. 205.

**T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 11/05/2004, n.1061**

## **Rescissione dal contratto di appalto: controversia**

La controversia avente ad oggetto il provvedimento di rescissione dal contratto di appalto e di annullamento della deliberazione di Giunta comunale di aggiudicazione ed affidamento dello stesso, rientra nella giurisdizione del Tar, essendo evidente che il provvedimento impugnato, pur se intervenuto durante lo svolgimento del rapporto, e quindi nella fase esecutiva, è munito dei **requisiti dell'atto amministrativo autoritativo** - in quanto trattasi di **revoca di aggiudicazione e/o di rescissione del contratto di appalto**, già stipulato e/o in corso di esecuzione - adottato ai sensi dell'art. 15 comma 6 quinquies l. n. 55 del 1990.

**T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 26/02/2003, n.1809**